



## COMUNE DI NORBELLO

*Comune de Norghiddo*

PROVINCIA DI ORISTANO

*Provintzia de Aristanis*

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

*Copia*

N° 56	10/11/2010
Oggetto:	Del. G.C. n° 9, del 5/7/2010: "Autorizzazione agli amministratori ed al personale dipendente ad effettuare missioni nell'esclusivo interesse del Comune". Elementi integrativi. -

L'anno *Duemiladieci*, addì *Dieci*, del mese di *Novembre*, alle ore *12.00*, in Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, presieduta dal **Dott. Antonio Pinna**, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°	Cognome	Nome	Presente	Assente
1	Medde	Antonio	X	
2	Mele	Angelo	X	
3	Mele	Dott.ssa Assunta	X	
4	Scarpa	Geom. Fabio		X
Totale presenti e assenti			3	1

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Del. C.S. n° 09, in data 05.03.2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010, con l'allegata relazione previsionale e programmatica, corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all'art. 128, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2010/2012;

Richiamata la precedente Del. C.S. n° 25, del 22.3.2010, mediante la quale veniva approvato il documento relativo alla definizione del Piano degli obiettivi gestionali dei responsabili dei servizi, per l'esercizio finanziario 2010;

Dato atto che è consuetudine che gli amministratori ed il personale dipendente debbano recarsi in missione, in località della Sardegna e della Penisola, per lo svolgimento di funzioni, nell'esclusivo interesse dell'ente;

Tenuto conto della circostanza che non sempre è disponibile il mezzo di trasporto di proprietà dell'Ente - vettura Fiat Punto, anche in considerazione del fatto che l'utilizzo della stessa è stato disposto con Del. G.C. n° 8, del 5/7/2010, in favore dei volontari del Servizio Civile;

Richiamata la precedente Del. G.C. n° 9, del 5/7/2010, mediante la quale si autorizzavano gli amministratori ed il personale dipendente, ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, per l'effettuazione di viaggi e/o missioni nell'esclusivo interesse dell'Ente, qualora l'unico mezzo di proprietà comunale non fosse disponibile;

Dato atto, inoltre che, con l'atto deliberativo, di cui sopra, si stabiliva quanto segue:

*a. ai soggetti sopracitati, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 216, L. 23.12.2005, n° 266 (Legge Finanziaria 2006), spetta il solo rimborso delle spese viaggio, escluse le indennità di trasferta, che sono state abrogate con decorrenza 1° gennaio 2006*

*b. non si può procedere al rimborso delle spese in favore del personale per l'uso del mezzo proprio, come stabilito dall'art. 6, comma 12, D.L. 31/5/2010, n° 78, con decorrenza 1° giugno 2010, in attesa dell'eventuale conversione del D.L. sopracitato;*

*c. agli amministratori è dovuto il solo rimborso spese di viaggio per le missioni istituzionali e nella misura che sarà stabilita con apposito decreto, ai sensi dell'art. 5, del D.L. n° 78/10, sopracitato;*

Visto il Parere della Corte dei Conti della Lombardia n° 949/2010/PAR, adottato nell'adunanza in camera di consiglio del 1° ottobre 2010, a seguito del quesito formulato dalla Provincia di Bergamo;

Evidenziato che il parere si incentra sull'esatta individuazione dell'ambito di applicazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/10 e dell'art. 15, della L. n. 836/73 e 8, della L. n. 417/77, ovvero sulla verifica dell'eventuale ammissibilità e, in caso affermativo, a quali condizioni possano essere vigenti residuali ipotesi di autorizzazione all'uso del mezzo proprio di trasporto, da parte del personale alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, nello specifico, delle autonomie territoriali locali;

Preso atto che, come si evince dal parere, l'area di disapplicazione delle norme, recata dall'ultimo capoverso del comma 12, summenzionato, non si estende, altresì, all'art. 9, della L. n. 417/78, di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento, che così recita: *"quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale"*;

Considerato, inoltre, che l'uso del mezzo proprio da parte del dipendente è strettamente funzionale all'organizzazione del servizio e risponde, pertanto, a finalità proprie dell'amministrazione di assicurare particolari esigenze di servizio, non conseguibili o più difficilmente conseguibili con diverse modalità organizzative, anche in considerazione del fatto che, come suesposto, l'unica vettura di proprietà dell'ente, è stata destinata ad un servizio (volontari del Servizio Civile) di particolare rilevanza per l'amministrazione comunale e per l'intera collettività;

Ritenuto evidente che la spesa conseguente all'uso del mezzo proprio non attiene alla natura della razionalizzazione e riduzione della spesa del personale ma, più propriamente, alla natura delle pubbliche amministrazioni, la cui attività deve rispondere ai ben noti criteri di buon andamento, costituzionalmente sanciti; in tale ottica, il rimborso spese al dipendente, quale che sia la forma adottata, costituisce un costo del servizio da prendere in esame, a fronte del costo di altre modalità di resa del servizio, al fine di accertare economicità ed efficienza dell'azione amministrativa della P.A.;

Ravvisata, pertanto, la necessità e l'urgenza, naturalmente prendendo atto delle raccomandazioni della corte, in merito ad un'attenta valutazione della fattispecie, secondo i criteri di buon andamento, di cui all'art. 97 Cost., nella piena esplicazione della autonomia decisionale dell'ente, che deve essere improntata a criteri di indubbia discrezionalità, **della non applicabilità della norma**, di cui all'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/10, convertito nella L. n. 122/10, in quanto la stessa, letta in senso costituzionalmente orientato, non può intervenire nell'organizzazione dei servizi degli enti locali e ledere, pertanto, la sua autonomia organizzativa:

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;

Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,

## D E L I B E R A

Di prendere atto del Parere della Corte dei Conti della Lombardia n° 949/2010/PAR, adottato nell'adunanza in camera di consiglio del 1° ottobre 2010;

Di dare atto, pertanto che, in vigenza dell'art. 9, della L. 26 luglio 1978, n. 417 ed in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma, ovvero particolari esigenze di servizio e convenienza economica, l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato anche al personale dipendente, in assenza della disponibilità della vettura Fiat Punto, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell'ente locale, garantite dall'ordinamento vigente;

Di porre in capo al responsabile del settore Amministrativo l'adozione dei provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente deliberazione;

Di dare al presente atto, esecutività immediata, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D. Lgs. n. 267/2000. -

Letto, approvato e sottoscritto. -

**Il Sindaco**  
**Dott. Antonio Pinna**

**Il Segretario Comunale**  
**Dr. Giuseppe Mura**

❖ PARERI, AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio  
Rag. Francesco Schirra

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n° \_\_\_\_\_.

Norbello, li 15/11/2010

Il Segretario Comunale  
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:

- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello li 15/11/2010

Il Segretario Comunale  
Dr. Giuseppe Mura

**COMUNE DI NORBELLO - PROVINCIA DI ORISTANO**

*Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo*

*Norbello, li 15/11/2010*

*Il Segretario Comunale  
Dr. Giuseppe Mura*